

COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E
L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DELL'8 NOVEMBRE 2013

INDICE

- Art. 1 Autorizzazione all'esercizio dell'attività di gioco
- Art. 2 Rilascio autorizzazione
- Art. 3 Autorizzazione di attività di sala gioco
- Art. 4 Requisiti specifici del locale da adibirsi a sala gioco
- Art. 5 Obblighi del gestore dell'attività di gioco
- Art. 6 Orari
- Art. 7 Condizioni gestioni dei giochi di cui all'art.110 TULPS
- Art. 8 Trasferimento di attività
- Art. 9 Revoca – sospensione dell'attività
- Art. 10 Termini adeguamento
- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di gioco

1. L'autorizzazione è necessaria per l'attività distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiatomatici ed elettronici di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, (T.U.L.P.S.) e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti.
2. L'Autorizzazione deve essere richiesta allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP – utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Comune SUAP BO.
3. E' parimenti soggetta ad autorizzazione, rilasciata dallo SUAP, l'esercizio di giochi di biliardo, giochi delle carte, giochi da tavolo, giochi meccanici, elettromeccanici ed elettronici in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio.
4. Il possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, di cui all'art. 86 del TULPS abilita all'attività di gioco all'interno dell'area del pubblico esercizio.
5. Nei circoli privati l'installazione degli apparecchi aventi le caratteristiche di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S., è ammessa solamente se trattasi di circoli in cui viene esercitata l'attività di somministrazione alimenti. Il Presidente del circolo privato presenta la segnalazione di inizio attività di gioco, di qualunque tipo esso sia, secondo il disposto del decreto intersettoriale in materia.
6. L'aumento del numero o la differenziazione della tipologia dei giochi installati deve essere comunicata alla SUAP, almeno 10 giorni prima della loro messa in esercizio.

Art. 2

Rilascio autorizzazione

Il titolo autorizzatorio, rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive è comunicato alla Questura e all'Amministrazione Finanziaria e può essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta del Prefetto.

Il provvedimento di autorizzazione è adottato previo nulla osta dell'Amministrazione Finanziaria.

Art. 3

Autorizzazione di attività di sala giochi

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di sala gioco è subordinato alla presentazione di idonea domanda, redatta sulla modulistica, disponibile sul sito internet del Comune, completa in ogni sua parte ed integrata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione degli estremi o produzione di certificato di agibilità e destinazione d'uso conforme del locale o documentazione equipollente, comprovanti il rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed edilizia;
 - b) certificazioni rese da tecnici abilitati in merito alla conformità degli impianti esistenti, se installati o modificati in data successiva al certificato di cui al precedente punto;
 - c) valutazione dell'impatto acustico, sottoscritto da tecnico iscritto nell'apposito Albo;
 - d) planimetria quotata e lay-out in scala 1:100 con esplicita indicazione dell'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - e) certificato prevenzione incendi (o SCIA) del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore a 100 persone;
 - f) certificato di agibilità della struttura da parte di tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla CCVLPS;
 - g) nulla osta dell'Amministrazione finanziaria;

- h) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- i) eventuale atto costitutivo della società;
- j) estratto e dichiarazione circa l'avvenuto rispetto del limite della distanza minima richiesta da attività sensibili, di cui al successivo articolo 4, comma 2.

2. Lo SUAP acquisirà d'ufficio il parere della Polizia Municipale circa il possesso dei requisiti per la sorvegliabilità dei locali, secondo i criteri determinati dalla vigente disciplina in materia di Pubblici Esercizi.

3. La licenza prevista dall'art. 88 del TULPS è richiesta altresì per la gestione delle attività ove di installano gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del predetto testo unico.

Art. 4

Requisiti specifici del locale da adibirsi a sala gioco

1. Oltre al rispetto delle norme relative agli edifici e luoghi ed alle attività in essi insediabili, dettate dalla vigente disciplina urbanistica ed edilizia, le sale giochi devono comunque soddisfare i seguenti requisiti aggiuntivi.

- a) disponibilità di spazi minimi
ogni sala giochi dovrà avere una superficie utile di almeno mq. 120 e di 400 mq limitatamente alla tipologia "bowling".
Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi:
La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile.

- b) Il locale da adibirsi a sala giochi, per nuovi insediamenti, deve rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulla sorvegliabilità dei pubblici esercizi e deve essere dotato di servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno per portatori di handicap. In presenza di dipendenti addetti alla sala giochi sarà necessario un terzo servizi igienico a loro destinato.

- c) Tutela dall'inquinamento acustico.
L'esercizio dell'attività di sala gioco è subordinato al rispetto della vigente disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico, pertanto dovrà essere presentata allo SUAP la relazione di valutazione di impatto acustico e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per la tutela della quiete pubblica.

2. L'insediamento di sale giochi potrà avvenire ad una distanza di almeno 500 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, parchi pubblici, luoghi di culto o destinati al culto, ospedali, case di cura, case di riposo, cimiteri, caserme, spazi e centri di aggregazione giovanile, percorsi ciclo-pedonali utilizzati nelle tratte da e per le scuole (è da intendersi come tale l'intero tratto della pista ciclabile a margine della S.S.64 che unisce l'abitato di Altedo con Malalbergo) o altri luoghi dedicati ai giovani, locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio-assistenziali e da altri eventuali luoghi "sensibili" di cui al successivo punto 3. La distanza di 500 metri è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve compreso tra l'accesso principale su via pubblica della sala giochi e gli accessi su area pubblica di ciascun edificio di cui alla presente lettera (per i parchi pubblici dovranno essere considerati tutti gli accessi pedonali agli stessi).

3. Con proprio provvedimento motivato la Giunta Comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4. Chiunque, all'interno di una sala giochi, intende effettuare attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, deve presentare allo SUAP apposita SCIA, attestando il possesso dei requisiti morali, professionali, urbanistico – edilizi ed igienico-sanitari del locale. Nella

SCIA e nei relativi allegati tecnici, va precisata la superficie da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande, che non può superare il 25% di quella complessiva. La somministrazione deve avvenire negli stessi orari e contemporaneamente con lo svolgimento dell'attività di sala giochi.

5. Le insegne pubbliche delle sale gioco non possono riportare la dicitura "casinò", "casa da gioco" o simili od essere fuorvianti rispetto all'effettiva attività svolta all'interno.

6. In ogni sala giochi dovranno essere presenti sia giochi di cui all'art. 110 del TULPS che giochi di altra tipologia, nelle quantità e nelle aree ad essi dedicate come richiesto dalle norme vigenti nel tempo.

7. Le attività di sala gioco dovranno essere svolte in locali destinati a tale attività, separati e completamente indipendenti rispetto ad altre attività economiche.

Art. 5

Obblighi del gestore dell'attività di gioco

1. In nessun caso è consentita l'installazione e l'esercizio di giochi all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

2. E' sempre vietata la collocazione di giochi all'esterno dei locali dell'esercizio.

3. Le installazioni e l'uso di giochi non deve creare intralcio al regolare flusso e deflusso della clientela.

4. Non è consentito l'accesso alle sale giochi ai minori, che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18 durante le ore antimeridiane, nel periodo di apertura delle scuole, e meno che non siano accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne.

E' sempre vietato l'ingresso e la permanenza dei minorenni nelle aree ove sono presenti attività di gioco con vincita in denaro o nei luoghi ove si effettuano scommesse o concorsi.

5. Sono vietate le scommesse di qualsiasi natura.

6. Sono in ogni caso vietati i giochi d'azzardo, ovvero quelli definiti dall'art. 721 del codice penale, nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria.

7. Nei locali devono essere tenute costantemente leggibili al pubblico ed a disposizione dei giocatori le tariffe relative alle attività di gioco.

8. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altro esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica di gioco o all'installazione di apparecchi da eggioco è esposta una tabella redatta dal Questore, in luogo ben visibile, vidimata dal responsabile SUAP, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

9. Nella tabella di cui al comma precedente è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

10. Il titolare dell'autorizzazione che legittima l'attività di gioco deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse, anche verbalmente.

Art. 6

Orari

1. Con ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi.
2. Il Sindaco potrà inoltre stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori.

Art. 7

Condizioni gestione dei giochi di cui all'art. 110 TULPS

1. Per quanto concerne le tipologie di apparecchi da gioco previste dall'art. 110 T.U.L.P.S., gli esercizi pubblici e le altre attività, autorizzati ad esercitare l'attività di gioco lecito, devono osservare le leggi e la regolamentazione e le prescrizioni contenute nella disciplina vigente nel tempo.
2. Gli apparecchi da gioco appartenenti alle tipologie previste dall'art. 110 comma 6 e 7 sono contingentati, pertanto devono essere rispettati i limiti fissati dalla disciplina vigente.
3. Gli apparecchi da gioco appartenenti alle tipologie previste dall'art. 110 comma 6 e 7 devono avere le caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento dettate dalla vigente normativa.
4. Deve essere rispettato l'obbligo di separazione fisica tra apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 e le altre tipologie di apparecchi, nel luogo ove si esercita l'attività di gioco, come prescritto dalla normativa vigente nel tempo, pertanto si richiede la distanza minima tra i giochi ascritti alle diverse tipologie di almeno 4 metri, secondo il percorso più breve e almeno la presenza di elementi di arredo, non facilmente amovibili, oppure strutturali, comunque che impediscano l'immediato accesso al gioco di tipologia diversa.
5. Ogni apparecchio e congegno da trattenimento per il gioco lecito deve essere dotato di due nulla osta e precisamente:
 - a) il nulla osta di distribuzione, che viene rilasciato al produttore o importatore che immette sul mercato italiano gli apparecchi;
 - b) il nulla osta di messa in esercizio, che viene rilasciato ai gestori di questi apparecchi.
6. Il nulla osta di distribuzione per gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS è rilasciato ai produttori o importatori previo rilascio della certificazione di conformità alle regole tecniche di produzione e di funzionamento.
7. Il certificato di conformità e i nulla osta sono rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
8. I nulla osta devono sempre essere apposti all'apparecchio per il gioco.
9. Ciascun apparecchio o congegno deve inoltre essere dotato di un proprio codice unico alfanumerico identificativo, assegnato dall'AAMS che deve:
 - a) per gli apparecchi di cui al comma 6, essere visualizzato sul video o display ad ogni accensione e per almeno 5 secondi;
 - b) per gli apparecchi di cui al comma 7, essere riportato su una targhetta avente i requisiti di sicurezza, da apporre sull'apparecchio e sulle eventuali periferiche di gioco, in modo da favorire l'immediata visibilità.
10. Per ogni modello di apparecchio i produttori o gli importatori predispongono anche una scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche che deve essere conservata unitamente al registro delle manutenzioni.

11. Non rientrano nella fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS e pertanto non sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dallo stesso articolo, ma alla disciplina generale del TULPS:

- a) i bigliardi ed apparecchi simili;
- b) gli apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento (flipper, bigliardini, gioco al gettone azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dadi e apparecchi simili);
- c) gli apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento (tipo calciobalilla e apparecchi simili);
- d) le attrazioni per bambini con congegno a vibrazione tipo "kiddie rides" (soggetti con molla a dondolo) attivabili a moneta o gettone, i quali rientrano nella tipologia e disciplina delle attività di attrazione viaggiante.

12. L'installazione ed uso, di quanto indicato ai precedenti commi, è comunque soggetta a procedura autorizzatoria, da avviare presso lo SUAP.

13. La superficie di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno del pubblico esercizio non concorre a determinare l'area da computare al fine della determinazione numerica dei giochi contingentati dalla legge.

14. L'esercizio dovrà essere attivato entro 3 mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio. Tale termine potrà essere prorogato previa richiesta motivata dell'interessato.

Art. 8

Trasferimento dell'attività

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, previo avvio di nuovo procedimento autorizzatorio di cui alla presente disciplina.

Art. 9

Revoca – sospensione dell'attività

1. Il titolo autorizzatorio è revocato oltre che nei casi previsti dalle leggi vigenti, quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore ai 30 giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi, salvo il caso di forza maggiore.

2. Il titolo autorizzatorio è revocato qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del TULPS approvato con R.D. 18/06/1931, n.773 e/o i requisiti di cui alla normativa antimafia.

3. Parimenti il titolo autorizzatorio può essere revocato o sospeso:

- a) per ragione d'igiene;
- b) nel caso di abuso del titolare;
- c) per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

4. Compete al responsabile dello SUAP l'adozione dei provvedimenti amministrativi della revoca, della sospensione della licenza e della conseguente chiusura dell'esercizio.

Art. 10

Termini adeguamento

1. Le attività di sala gioco già aperte al pubblico all'approvazione devono adeguarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento comunale.
2. Se l'adeguamento è strutturalmente impossibile è necessario presentare domanda di deroga motivata allo SUAP, il quale si pronuncerà dopo aver acquisito il parere della Giunta comunale.

Art. 11

Sanzioni

1. L'esercizio di attività di gioco senza il necessario titolo, aggiornato o l'apertura senza autorizzazione di una sala giochi, costituisce violazione dell'art. 86, comma 3 del TULPS.
2. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, se non costituisce reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, è punita con la sanzione pecuniaria da €. 100,00 a €. 500,00, ai sensi del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 698.
3. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 17-ter e 17-quater del TULPS, ovvero la cessazione o la sospensione dell'attività esercitata in violazione delle prescrizioni.
4. Il pubblico ufficiale che ha accertato la violazione, che comporta l'applicazione delle disposizioni dell'art. 17-ter, deve riferire circa il verbale di accertata violazione, senza ritardo ed in forma scritta allo SUAP, quando la violazione è stata contestata immediatamente.
5. Il SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, ordina con provvedimento motivato la cessazione o sospensione dell'attività condotta senza titolo autorizzatorio.
6. Se nel verbale di accertata violazione l'agente accertatore non ha dato comunicazione che quella violazione comporta la cessazione dell'attività, si deve far pervenire l'ordinanza di cessazione da un avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.
7. Le violazioni agli artt. 110 del TULPS e 195 del Regolamento di attuazione del TULPS non sono state depenalizzate e pertanto mantengono la loro natura di carattere penale.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamenti vigenti, anche successive, nella materia.